

PROVINCIA DI RAVENNA
CAPITOLATO SPECIALE

Concessione del servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack, da collocare in locali interni le sedi degli Uffici della Provincia di Ravenna.

INDICE

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 DURATA

ART. 3 TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

ART. 4 UBICAZIONE E NUMERO DEI DISTRIBUTORI

ART. 5 TIPOLOGIA DELL'UTENZA

ART. 6 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

ART. 7 TERMINE PER L'INSTALLAZIONE

ART. 8 PRODOTTI DI CONSUMO

ART. 9 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI

ART. 10 CANONE DI CONCESSIONE

ART. 11 PREZZI DEI PRODOTTI EROGATI

ART. 12 REVISIONE PREZZI

ART. 13 SPESE PER IL SERVIZIO

ART. 14 DIRITTO DI CONTROLLO

ART. 15 STRUTTURE ATTREZZATURE E SERVIZI

ART. 16 VARIAZIONI DEI DISTRIBUTORI INSTALLATI

ART. 17 CONTABILIZZAZIONE DEGLI INCASSI

ART. 18 CAUZIONE ED ASSICURAZIONE

ART. 19 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 20 ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER LA PROVINCIA

ART. 21 STIPULA DEL CONTRATTO E PAGAMENTI

ART. 22 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI

ART. 24 PENALI

ART. 25 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

ART. 26 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 27 DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 1
OGGETTO

Oggetto della presente concessione è il servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici nelle sedi della Provincia di Ravenna.

Il servizio comprende l'installazione dei suddetti distributori, il loro rifornimento e la relativa manutenzione (CPV 42933000-5 distributori automatici).

I distributori verranno forniti in uso gratuito e al termine del contratto dovranno essere rimossi a cura e spese del gestore.

Art 2
DURATA

Il servizio ha la durata di anni 2 (DUE) a decorrere dalla data di inizio della concessione indicata nel contratto e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto potrà essere prorogato per un periodo massimo di mesi quattro ai sensi dell'art. 106 c.11 del D.Lgs. 50/2019 e ss.mm.ii.

Art. 3
TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori dovranno essere installati secondo una delle seguenti tipologie:

- **Tipologia 1:** distributore di **bevande calde**, minimo 12 alternative
- **Tipologia 2:** distributore di **bevande fredde** in lattina o tetrapak o bottiglie PET, minimo 6 alternative
- **Tipologia 3:** distributore di **bevande fredde e alimenti solidi preconfezionati**, minimo 12 alternative.

I distributori dovranno:

- essere nuovi di fabbrica o assimilabili a nuovi, e conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia;
- essere muniti di marcatura CE ed essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche e alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzioni incendi di cui all'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e s.m.i. e a norma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;
- rispettare la norma CEI EN 60335 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita", riferita all'igiene degli apparecchi ed ai pericoli comuni causati agli utenti;
- riportare una targhetta con il nominativo del responsabile del servizio;
- riportare il nominativo e la ragione sociale del Concessionario ed il recapito telefonico;
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo;

- essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete ovvero con sistemi alternativi (tessere, microchip, ecc.), da rilasciare agli interessati anche su cauzione non superiore a 5 euro;
- essere in grado di rendere il resto;
- Essere di classe energetica non inferiore ad A;
- Essere muniti di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di moneta (almeno dai 5 centesimi);
- Avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- Essere di facile pulizia e disinfettabile sia all'interno che all'esterno, in modo da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- Segnalare chiaramente l'eventuale assenza di moneta per il resto, segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto;
- Esporre i prezzi di vendita dei prodotti offerti in modo visibile all'utenza, che devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.

Per la tipologia dei prodotti richiesti si rimanda agli artt. 8 e 9.

Art. 4

UBICAZIONE E NUMERO DEI DISTRIBUTORI

I distributori automatici da installare saranno complessivamente n. 20 di cui:

Tipo 1: n. 9 distributori di bevande calde

Tipo 2: n. 2 distributori di bevande fredde

Tipo 3: n. 9 distributori di bevande fredde e snack.

Le sedi interessate, la tipologia dei distributori e le ulteriori dettagliate informazioni sono indicate nella tabella che segue.

Nelle ultime 2 colonne della tabella è indicata la presenza o meno di collegamenti per la fornitura di acqua e di energia elettrica nel luogo in cui dovrà essere ubicato il distributore. Dove non presenti, **se necessario**, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese.

Edificio		n. dipendenti	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Fornitura	
N.	Indirizzo		n. distributori Bevande calde	n. distributori Bibite fredde	n. distributori Bibite fredde e Snack	acqua	energia elettrica
Ravenna		320	4	2	4		
1	Palazzo della Provincia - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - P.T.	161	1		1	SI	SI
2	Palazzo della Provincia - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 3° P			1		NO	SI
3	Palazzo Grossi - Via di Roma, 69	30	1		1	NO	SI
4	Edificio di Viale della Lirica, 21	85	1		1	SI	SI
5	Ex Caserma CC Ragni - Via di Roma 165	20		1		NO	SI
6	Magazzino Provinciale Ravenna - Via Mangagnina, 32	24	1		1	NO	SI
Faenza		48	3		3		
7	Magazzino Provinciale Faenza - Via Malpighi, 92	24	1		1	SI	SI
8	C.P.I. Faenza - Via S. Silvestro, 3	14	1		1	SI	SI
9	S.P.A. Faenza - Via Camangi, 29	10	1		1	SI	SI
Lugo		43	2		2		
10	Magazzino Provinciale Lugo - Via Bedazzo, 38/2	27	1		1	NO	SI
11	C.P.I. Lugo - Piazzale Carducci, 16	16	1		1	SI	SI
TOTALE		411	9	2	9		

Il numero e la tipologia dei distributori è rapportato alle attuali esigenze dell' Ente e potrà comunque subire variazioni in relazione ad una diversa organizzazione degli uffici, alla disponibilità degli spazi e all'ingombro delle singole apparecchiature, previ accordi con gli uffici competenti della Provincia.

Art. 5 TIPOLOGIA DELL'UTENZA

L'utenza potenziale è composta principalmente dai dipendenti in servizio presso le varie sedi, oltre agli eventuali utenti esterni e partecipanti ad attività organizzate dall'Ente (dato non quantificabile).

La Provincia non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero dei dipendenti indicati in tabella per la durata del servizio.

Art. 6
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

La ditta affidataria dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione delle macchine distributrici nelle postazioni che saranno indicate dall'Ente all'interno delle sedi di cui all'art. 4 del presente capitolato.

In tali postazioni, per la maggior parte dei casi, sono già presenti gli allacci alla rete elettrica ed idrica. Al riguardo si precisa che laddove mancanti, gli interventi per eventuali integrazioni ed adeguamenti degli allacci suddetti sono a completa cura e spese della ditta aggiudicataria e dovranno essere concordati con il competente ufficio tecnico della Provincia.

In particolare dovranno essere garantiti dalla ditta affidataria:

- a) la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati;
- b) il periodico controllo dei medesimi;
- c) stoccaggio e conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle vigenti normative in materia;
- d) il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- e) l'utilizzo di prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
- f) l' utilizzo sia di prodotti alimentari, sia non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
- g) In caso di guasto o esaurimento dei prodotti, l'intervento entro 24 ore dalla segnalazione anche telefonica, tenuto conto degli orari d'ufficio. Ove non fosse possibile la riparazione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla sostituzione con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, salvo l'applicazione della penale di cui all'articolo 25 "Penali" ;
- h) Collocazione, in prossimità delle aree ristoro, di idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino inadatti allo scopo.

Art. 7
TERMINE PER L'INSTALLAZIONE

I distributori dovranno essere installati entro 30 giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione scritta.

ART. 8
PRODOTTI DI CONSUMO

Dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria ed essere esenti da OGM (organismi geneticamente modificati). Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.

I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire almeno 1 prodotto "senza zuccheri/dietetico"

I distributori automatici devono obbligatoriamente contenere almeno le bevande e gli alimenti di seguito elencati:

_ bevande calde

- caffè,
- caffè macchiato,
- caffè decaffeinato,
- caffè decaffeinato macchiato,
- caffè al ginseng
- cappuccino
- orzo,
- cappuccino d'orzo,
- cappuccino al cioccolato,
- cioccolata,
- latte,
- tè;

acqua e bevande analcoliche fredde in lattina, tetrapack, bottigliette di PET

- acqua oligominerale (sia naturale sia con aggiunta di anidride carbonica),
- bevande analcoliche;
- succhi di frutta,
- thè;

alimenti preconfezionati e /o prodotti snack salati e dolci di vario tipo:

- Crackers/ Taralli/Schiacciatine,
- Patate ed estrusi
- Croissant/Brioche/Pastafrolla/snack al cioccolato
- Tramezzini 90/100g

La presente lista non è da ritenersi esaustiva, ma solamente indicativa dei **prodotti minimi da offrire**. La ditta potrà proporre una lista di prodotti aggiuntivi che intende mettere in distribuzione. E' esclusa la vendita di alcolici e di tabacchi.

ART. 9

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI

I prodotti da distribuire devono avere le seguenti caratteristiche minime:

BEVANDE CALDE: Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:

- 1) Caffè : miscela bar in grani Premium con grammatura minima di gr.7 per erogazione;
- 2) Caffetteria miscela bar in grani Premium (macchiato, decaffeinato, cappuccino, ginseng) con grammatura minima di gr.7 per erogazione;
- 2) The limone: 14 g di the in polvere per ogni erogazione;
- 3) Cioccolato: 25 g di miscela di cioccolato in polvere di cacao per ogni erogazione;
- 4) Latte scremato in polvere: 10 g di latte in polvere per ogni erogazione.

BEVANDE FREDDE IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE DI PET che dovranno essere distribuiti secondo i seguenti formati:

- 1) *acqua naturale in bottigliette Pet da cl 50;*
- 2) *acqua frizzante in bottigliette Pet da cl 50;*
- 3) *bibite, thé e succhi di frutta in bottigliette di Pet da minimo cl 50;*
- 4) *bibite in lattina da minimo cl 33 ;*
- 5) *succhi di frutta in brick da 200 ml con min. 50% frutta;*

ALIMENTI SOLIDI PRE-CONFEZIONATI

I prodotti devono essere rigorosamente monodose, con scadenza evidenziata.

Per tutti i prodotti dovranno comunque essere garantiti i seguenti parametri:

- *l'assenza di coloranti artificiali*
- *presenza di aromi naturali o natural-identici*
- *l'assenza di aromi artificiali*

ART. 10 CANONI DI CONCESSIONE

L'affidamento del servizio avverrà con aggiudicazione al migliore offerente: **sarà considerata migliore offerente la ditta che effettuerà il maggior rialzo sul canone annuo posto a base di gara.**

Nel canone di concessione si intende ricompreso il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano

L'ammontare complessivo del canone dovrà essere pagato dall'affidatario semestralmente in via anticipata, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni semestre, con previsione di eventuale conguaglio nel semestre successivo in caso di variazione del numero di distributori.

Si conviene che il canone di concessione suddetto venga aggiornato, a partire dal secondo anno, nella misura del 100% della variazione – accertata dall'ISTAT – dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente, determinata utilizzando l'indice mensile del secondo mese anteriore a quello di inizio della concessione.

Il versamento del canone avverrà mediante bonifico bancario sul c/c della Provincia di Ravenna i cui estremi verranno comunicati alla stipula del contratto.

Art. 11
PREZZI DEI PRODOTTI EROGATI

La ditta concessionaria dovrà praticare i prezzi per le singole consumazioni come di seguito specificato:

- a) Prezzo unico per il gruppo delle bevande calde in genere
- b) Prezzo unico o differenziato per il gruppo delle bevande fredde
- c) Prezzo unico o differenziato per il gruppo dei prodotti solidi

La ditta aggiudicataria dovrà applicare, il prezzo di ciascun prodotto appartenente alle sottoindicate categorie.

Tale prezzo dovrà essere INFERIORE/UGUALE al prezzo indicato.

DESCRIZIONE	PREZZI massimi
Bevande calde	0,50
Succhi di frutta e drink-pack in genere in contenitori da cl. 20	0,80
Acqua minerale naturale e frizzante in bottiglie Pet da lt. 0,5	0,50
Bibite e the in contenitori da 50 cl	1,00
Crackers (2 pacchetti), taralli, schiacciatine –	0,50
Croissant, brioche, pastafrolla	0,60
Ulteriori prodotti dolci (biscotti, yogurt, snacks, ecc)	0,80
Tramezzini	1,70

Le consumazioni effettuate con tessere o microchip, ecc. dovranno beneficiare di uno sconto sul prezzo di vendita.

Tali prezzi dovranno intendersi comprensivi di tutte le spese da sostenere (ammortamento e manutenzione impianti, costo materie prime, costi del personale, costi di trasferimento, spese generali, ecc.).

Art. 12
REVISIONE PREZZI

I prezzi relativi ai generi erogati dai distributori non potranno essere modificati per un periodo di almeno dodici mesi dall'inizio della concessione. Nel corso del secondo anno di concessione potranno essere soggetti ad aggiornamenti sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo per le famiglie di impiegati e operai, su richiesta del concessionario.

L'applicazione dei nuovi prezzi, conseguenti agli aggiornamenti di cui sopra, sarà in ogni caso subordinata all'autorizzazione da parte della Provincia, previa valutazione di congruità della richiesta.

I prezzi dovranno essere esposti sui distributori in modo da consentire una facile lettura.

Lo stesso prodotto dovrà avere il medesimo prezzo in ogni distributore ed in ogni sede.

Art. 13
SPESE PER IL SERVIZIO

Sono a carico del concessionario tutte le spese di trasporto, consegna, installazione ed eventuali spostamenti delle macchine. I consumi di energia elettrica ed acqua si considerano compresi nel canone di concessione.

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto.

ART. 14
DIRITTO DI CONTROLLO

L'Ente, tramite personale appositamente incaricato, avrà facoltà di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche richieste.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del fornitore entro il più breve tempo possibile e comunque in modo tale da non arrecare alcun inconveniente per l'Amministrazione.

ART. 15
STRUTTURE ATTREZZATURE E SERVIZI

Sono messi a disposizione della ditta i locali per la realizzazione del servizio richiesto, l'acqua potabile, l'energia elettrica. Sono a carico della ditta la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità da parte dell'Ente.

ART. 16
VARIAZIONI DEI DISTRIBUTORI INSTALLATI

L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i necessari presupposti di fatto e di diritto, di richiedere la variazione della tipologia, il posizionamento di ulteriori distributori, anche in altre sedi di propria competenza, oltre a quelle di cui all'articolo 4 del presente capitolato, o l'eliminazione di distributori già installati.

Se le variazioni in aumento o in diminuzione non supereranno il limite del 10% delle macchine già installate, non si procederà ad alcuna variazione del canone annuo complessivo. In caso di variazione superiore al suddetto limite percentuale il canone verrà riparametrato secondo criteri di proporzionalità e ridefinito in accordo tra i contraenti. L'eventuale conguaglio sarà conteggiato nel semestre successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

ART 17
CONTABILIZZAZIONE DEGLI INCASSI

Il Concessionario ha l'obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi.

Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 127/2015, e come meglio specificato nel comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 30/06/2016, i distributori dovranno essere censiti on line presso l'Agenzia delle Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Il Concessionario si impegna a trasmettere report contenenti, per ciascun distributore, gli incassi giornalieri e il numero di erogazioni.

L'Ente provvederà a verificare la veridicità dei dati anche mediante proprie rilevazioni a campione.

ART. 18

CAUZIONE ED ASSICURAZIONI

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare ai fini della stipula contrattuale e a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, una **cauzione definitiva** pari al **10% dell'importo contrattuale**, consistente in una garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'articolo 1944, comma 2, cod. civ.,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia dovrà essere incondizionata ed irrevocabile ed avere una validità e durata pari a quella della concessione.

L'ammontare della cauzione definitiva sarà ridotta del 50% per le ditte in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001-2015.

Il concessionario è tenuto ad adottare, nel corso dell'attività, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali, agli arredi e alle attrezzature. Il concessionario si assume pertanto l'esclusiva responsabilità, esonerandone la Provincia, di eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'attività intrapresa o dall'inosservanza degli obblighi contrattuali.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente disciplinare, il concessionario s'impegna a mantenere operante a proprie spese per tutta la durata della concessione, con primaria impresa di assicurazione, una polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 che tenga completamente indenne la Provincia per danni arrecati a terzi.

A comprova, il gestore dovrà produrre copia della polizza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla stipula della concessione. Inoltre il gestore ha l'obbligo, sotto pena di decadenza, di presentare alla Provincia di RAVENNA – SERVIZIO PROVVEDITORATO le ricevute di pagamento dei premi relativi ai rinnovi annuali per tutta la durata della gestione.

Art. 19

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Costituiscono motivo di revoca anticipata e di decadenza della concessione, le seguenti circostanze:

- 1) non conseguire o perdere la disponibilità delle autorizzazioni necessarie alla attività;
- 2) non assicurare i servizi previsti o svolgere attività diverse da quelle previste nel disciplinare senza consenso scritto della Provincia di Ravenna;
- 3) non veridicità delle dichiarazioni rese;
- 4) non provvedere al pagamento del canone nei termini stabiliti per una intera annualità;
- 5) gravi o reiterate violazioni delle norme igienico-sanitarie debitamente accertate dalle competenti autorità;
- 6) a seguito di ripetuti controlli a campione la qualità/quantità dei prodotti e/o del servizio risultino non conformi alle caratteristiche prescritte dal presente disciplinare;
- 7) per ogni altra inadempienza o fatti non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi art. 1453 Codice Civile.

La Provincia di Ravenna notificherà al concessionario con lettera raccomandata l'inadempimento contestato e dichiarerà la decadenza della concessione.

La Provincia, prima di dichiarare la decadenza, nei casi opportuni si riserva la facoltà di mettere in mora il concessionario assegnandogli un congruo termine per adempiere, e in tal caso il rapporto sarà dichiarato risolto di diritto soltanto qualora non siano tempestivamente e pienamente rimosse le circostanze contestate entro i termini assegnati.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Ente al risarcimento di ogni ulteriore danno.

In caso di revoca o di decadenza il gestore non potrà pretendere indennizzi di sorta né la restituzione dei canoni versati e non goduti.

Art. 20

ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER LA PROVINCIA

La ditta è obbligata ad adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale impiegato, nonché per evitare danni a persone e/o cose.

La ditta aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa, a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Provincia e a terzi e/o cose di loro proprietà.

La Provincia è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione.

Dall'analisi delle caratteristiche e delle modalità operative del servizio sono state riscontrate limitate situazioni di rischio interferenziale la cui eliminazione e/o riduzione può essere ottenuta con semplici misure di tipo organizzativo e/o comunicative che comportano oneri. Pertanto i relativi costi per la sicurezza sono da ritenersi pari a zero.

La Provincia di Ravenna metterà a disposizione della ditta aggiudicataria il DUVRI, ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.LGS 81/08, contenente le informazioni relative ai rischi specifici presenti negli immobili provinciali nonché i recapiti del datore di lavoro e del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione.

ART. 21

STIPULA DEL CONTRATTO E PAGAMENTI

Il contratto sarà stipulato sul portale Consip. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato regolamentano tutti i rapporti che si instaureranno tra il soggetto concessionario e l'Amministrazione per l'utilizzo degli spazi necessari per l'installazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione di bevande ed altri generi di conforto.

Il canone di concessione dovrà essere corrisposto in 2 rate semestrali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata rispettivamente entro e non oltre 30 giorni dall'inizio del periodo di concessione; la seconda entro 30 giorni dall'inizio del secondo semestre.

ART. 22

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 23

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale carico della ditta affidataria, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione.

ART. 24
PENALI

In caso di aggiudicazione il concessionario dovrà garantire l'installazione dei distributori entro il termine stabilito dall'art. 7 del presente capitolato.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non imputabile all'Ente appaltante, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo del canone annuo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10%.

Le penali verranno conteggiate come onere a carico della ditta al momento della quantificazione del canone riferito al semestre successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento.

ART. 25
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Ravenna.

ART. 26
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

Si precisa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati forniti dalle imprese saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipulazione e gestione del contratto.

ART. 27
DISCIPLINA TRANSITORIA

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno speciale riferimento alle norme del Codice Civile e al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.